



*Consegnato nelle
scelte del
29 luglio 2010
f.f.*



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE QUADRO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
SPORTIVO E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA GOLF**

Punto 15) odg

Roma, 29 luglio 2010

Premessa

Si rileva che il ddl in esame, ancorché finalizzato alla promozione del turismo sportivo, attiene essenzialmente alla materia del 'governo del territorio', oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.. In tal senso la norma statale si deve pertanto limitare a dettare disposizioni di principio, lasciando ampi margini alla legislazione di dettaglio costituzionalmente riservata alle Regioni.

Ciò premesso si ritiene di proporre i seguenti emendamenti:

Articolo 1 - Principi generali e obiettivi

- al comma 2, dopo le parole *"approva il piano di promozione del turismo sportivo"* le parole *"con particolare riferimento alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione"* sono sostituite dalle parole *"contenente criteri ed indirizzi per la localizzazione, il dimensionamento e l'accessibilità degli impianti, ivi compresi i presupposti di fattibilità ambientale e paesaggistica, i requisiti prestazionali minimi e le dotazioni necessarie per la realizzazione ..."*;
- al comma 3: la frase *"Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 2"* è sostituita dalla frase *"Sulla base dei criteri ed indirizzi del piano di cui al comma 2, entro due anni dall'approvazione del medesimo"*; dopo le parole *"sentiti gli enti locali"* sono aggiunte le parole *"o su proposta dei medesimi"*; la frase *"accertano altresì la relativa capacità ricettiva attuale e potenziale, verificando in particolare la varietà dell'offerta ricettiva"* è sostituita dalla frase *"verificando altresì la qualità e varietà dell'offerta ricettiva ed accertandone eventuali carenze"*.

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, gli emendamenti sono volti a ricondurre il piano statale di promozione del turismo sportivo al rango di documento-quadro (norma di principio), riservando doverosamente le scelte pianificatorie di dettaglio alle regioni e agli enti locali.

Articolo 2 - Requisiti degli impianti

- al comma 1, la frase *"Inoltre, nella realizzazione degli impianti va garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico"* è abrogata.
- il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Le Regioni dettano indirizzi e prescrizioni per il corretto inserimento degli impianti golfistici nel contesto ambientale e paesaggistico, individuando altresì i requisiti minimi obbligatori in termini di risparmio energetico, di accessibilità e fruibilità per i diversi tipi di utenza, di dotazioni infrastrutturali e di servizio. Gli strumenti comunali che prevedono la localizzazione di impianti golfistici sono elaborati nel rispetto di tali indirizzi e prescrizioni."*

Gli emendamenti riconducono il processo decisionale nel quadro della filiera di competenze istituzionali prevista dall'ordinamento per gli strumenti ed atti relativi al 'governo del territorio'.



Articolo 3 - Incentivazione alla realizzazione di strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico

- al comma 1, all'inizio, è inserita la frase *"In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva ..."*; dopo la parola *"promuovono"* la frase *"l'individuazione di procedure acceleratorie (...) strutture di ricezione turistica"* è sostituita dalla frase *"la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica con gestione vincolata a titolo permanente alla gestione e all'esercizio dell'impianto"*
- il comma 2 è abrogato.

Gli emendamenti sono tesi a rendere permanente il legame gestionale tra l'impianto golfistico e l'eventuale struttura di ricezione turistica, scongiurando ogni forma di speculazione.

Articolo 4 - Realizzazione di impianti golfistici

- al comma 1 le lettere c) e d) sono abrogate;
- al comma 2 la frase *"L'applicazione delle deroghe alla normativa statale di cui al comma 1"* è sostituita dalla parola *"L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è riferita al solo sedime del campo di gioco, con esclusione di qualsiasi struttura edilizia o installazione permanente di servizio, ed ..."*

La cancellazione della lettera c) è dettata da evidenti profili di contrasto con il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e del correlato regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 comma 9 del *Codice medesimo*), non potendosi evidentemente annoverare gli impianti golfistici tra gli interventi di 'lieve entità' sotto il profilo paesaggistico.

La cancellazione della lettera d) appare inevitabile dal momento che risulta irrealistica la collocazione di costosissimi impianti golfistici all'interno di casse di laminazione destinate dal piano di bacino ad accogliere esondazioni controllate dei corsi d'acqua.

Le lettere a) e b), pur destando non poche perplessità sotto il profilo della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, possono essere ricondotte a plausibili livelli di compatibilità se riferite al solo sedime del campo di gioco con esclusione di qualsiasi struttura edilizia correlata.

